



# DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (D.U.V.R.I.)

*Riferimento all'affidamento, ad agenzia interinale, del servizio di somministrazione di personale amministrativo varie categorie necessaria alle esigenze della Asl Roma 2*

Revisione del 03/2018	<i>Documentazione riservata – vietata la riproduzione e la divulgazione non autorizzata</i>	Pagina 1 di 1
--------------------------	---	---------------



## Introduzione

L'art. 26, comma 3, del dlgs 9 aprile 2008, n. 81,<sup>1</sup> prevede l'elaborazione da parte del datore di lavoro committente di un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze derivanti da lavori affidati ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, all'interno della propria azienda o nell'ambito del proprio ciclo produttivo.

Dato il tenore della previsione normativa, è da ritenere che:

- a. l'obbligo di elaborazione e allegazione del DUVRI ricorra esclusivamente nell'ipotesi di affidamento di lavori ad imprese o a lavoratori autonomi attraverso il contratto di appalto di cui all'art. 1655 c.c. ovvero il contratto d'opera di cui all'art. 2222 c.c.
- b. il DUVRI riguardi esclusivamente le eventuali interferenze tra le attività svolte in un medesimo luogo di lavoro.

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, resta immutato l'obbligo per ciascuna impresa di valutare i rischi specifici inerenti la propria attività, di elaborare il relativo Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

Il presente documento è elaborato in fase progettuale e cioè nella fase di gara, seguendo indirizzi conformi a quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Esso, pertanto, costituisce adempimento a quanto previsto dal citato art. 26 del dlgs 81/08, integrato dal dlgs 106/09, in materia di tutela della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Sono esclusi dalla valutazione i rischi derivanti dagli appalti relativi ai cantieri temporanei e mobili che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del dlgs 81/08, per i quali sussiste l'obbligo di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) che è parte integrante del contratto di appalto (art. 100, comma 2. Dlgs 81/08).

Il presente documento, in quanto "documento tecnico" (vedi determinazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008) sarà allegato al contratto di appalto e, di conseguenza, considerato alla stessa stregua

<sup>1</sup> Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi

<b>Sezione 01</b>	<b>Introduzione</b>	
<b>Revisione n. 01 del 02/2016</b>	<i>Documentazione riservata – vietata la riproduzione e la divulgazione non autorizzata</i>	<b>Pagina 1 di 8</b>



delle specifiche tecniche di cui all'art. 68 del dlgs 163/2006 – c.d. Codice dei Contratti pubblici – e dell'Allegato VIII del medesimo decreto.

In particolare, questa Azienda USL Roma 2 committente analizza in via preliminare le attività e le fasi delle attività che intende affidare in appalto. Di esse sono individuati i fattori di rischio che possono interferire nelle specifiche attività aziendali, comprendendo ogni forma di pericolo rivolta a qualsiasi persona coinvolta anche in legittime attività collaterali non svolte dal committente.

I criteri utilizzati per l'individuazione delle misure di prevenzione sono quelli di consentire la riduzione o l'eliminazione (ove possibile) del rischio interferente individuato attraverso l'analisi dei rischi dovuti a situazioni ambientali o di attività svolte sia dal committente sia di previsione dell'appaltatore.

Nell'ambito delle attività che prevedono una progettazione da parte dell'appaltatore, la valutazione dei rischi interferenti ed i conseguenti costi per la sicurezza non possono essere stimati, in quanto dipendenti dalla modalità di progettazione stessa ed esecuzione. Si rimanda pertanto alle opportune valutazioni in fase di offerta e di aggiudicazione della gara.

Successivamente all'aggiudicazione dell'appalto, l'appaltatore attraverso incontri e sopralluoghi si coordinerà e coopererà con il committente, in particolare con la figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, per gli aspetti consulenziali e per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate.

Il presente documento, essendo un documento dinamico, prima dell'effettivo inizio dell'appalto e/o durante l'esecuzione dello stesso potrà essere integrato e/o modificato a cura del committente, in coordinamento e cooperazione con l'appaltatore.

Non viene data una valutazione dei rischi, in quanto:

- i. il DUVRI non è il Documento di Valutazione dei Rischi previsto dall'art. 17, comma 1, lettera a), del dlgs 81/08: quest'ultimo, con le modalità di cui all'art. 29 del medesimo decreto, viene infatti redatto al fine di elaborare un conseguente piano di miglioramento, spalmato nel tempo in relazione alla magnitudo del rischio, mentre il primo ha lo scopo di portare a conoscenza delle parti contraenti i rischi connessi con l'esecuzione dell'appalto medesimo, e di altri appalti che si possono svolgere negli stessi ambienti. Gli interventi migliorativi, infatti, vanno attuati sin dall'inizio dell'esecuzione e non programmati nel tempo.
- ii. è tecnicamente impossibile associare ai vari rischi una qualsivoglia grandezza anche di tipo soggettivo, non essendo conosciuti né l'aggiudicatario né la sua organizzazione d'impresa e i relativi macchinari, apparecchiature, e procedure che lo stesso utilizzerà nell'esecuzione dell'appalto.

<b>Sezione 01</b>	<b>Introduzione</b>	
Revisione n. 01 del 02/2016	Documentazione riservata – vietata la riproduzione e la divulgazione non autorizzata	<b>Pagina 2 di 8</b>



Il dlgs 81/08 non fornisce indicazioni di dettaglio sulle modalità operative per la redazione del DUVRI, né definisce in maniera chiara il concetto di interferenza; non esiste, infatti, una normazione analoga a quella prevista per gli appalti di lavori (vedi titolo IV dlgs 81/08), che dia indicazioni specifiche sulle modalità di redazione del DUVRI e sulla valutazione dei relativi costi.

Prima quindi di passare alla disamina dei rischi da interferenze, è utile definire tale concetto.

Per interferenza, stando alle indicazioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, si intende la circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore, o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti (determinazione n. 3 del 5 marzo 2008). Vanno comunque esclusi dalla valutazione dei rischi da interferenza le attività che, pur essendo parte del ciclo produttivo aziendale, si svolgono in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente, e quindi alla possibilità per la Stazione appaltante di svolgere nei medesimi luoghi gli adempimenti di legge (si veda al proposito la Circolare interpretativa del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24 del 14 novembre 2007).

In linea di principio, occorrerà quindi mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

1. rischi derivanti da sovrapposizione di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi (c.d. promiscuità lavorativa);
2. rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
3. rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
4. rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente, che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore.

C'è inoltre da sottolineare che la valutazione dei rischi da interferenze, nel nostro caso, deve riferirsi sia al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, sia tener conto della presenza dei degenti e dei visitatori, o dei pazienti ed eventuali accompagnatori (per tutte le attività ambulatoriali e ospedaliere).

<b>Sezione 01</b>	<b>Introduzione</b>	
<b>Revisione n. 01 del 02/2016</b>	<i>Documentazione riservata – vietata la riproduzione e la divulgazione non autorizzata</i>	<b>Pagina 3 di 8</b>

**Generalità**

<i>Accesso del personale dell'appaltatore alle aree di servizio e locali dove sono svolte attività del committente</i>	Il personale dell'appaltatore deve accedere ai locali della struttura sanitaria per l'esecuzione dell'appalto esclusivamente attraverso il percorso concordato con l'Ufficio tecnico, d'intesa con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
<i>Presenza di dipendenti nei locali del committente</i>	Nei locali del committente vi è la costante presenza del personale dipendente del committente stesso per l'esecuzione delle istituzionali attività di tipo sanitario. Eventuali momenti di minor attività o di chiusura devono essere individuati per mezzo della Direzione sanitaria e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
<i>Presenza di dipendenti di altre ditte nei locali del committente</i>	Nei locali del committente vi è probabile presenza di ditte esterne per attività varie (manutenzione, vigilanza, ristorazione degenti etc.)

**Descrizione delle situazioni di rischio interferenti**

Sulla base della previsione dello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, si individuano nella successiva tabella in modo ipotetico e sintetico i rischi dovuti alla presenza dei lavoratori dell'appaltatore, e le misure di coordinamento e cooperazione da adottare.

<b>Rischio</b>	<b>Misure a carico dell'appaltatore</b>	<b>Misure a carico del committente</b>
Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi	Non ingombrare le vie di esodo, di circolazione, pavimenti e passaggi	Mantenere pulite e sgombre le vie di esodo, di circolazione, pavimenti e passaggi
Eventuali zone di pericolo che può creare l'appaltatore	Durante il trasporto delle attrezzature, il percorso e le modalità di accesso e trasporto devono essere preventivamente concordate con l'Ufficio tecnico ed il RSPP, sentita la Direzione sanitaria. Le zone di pericolo introdotte dall'appaltatore vanno segnalate in modo visibile	Disporre agli operatori di non accedere alle zone di pericolo a cui gli addetti dell'impresa appaltatrice stanno lavorando
Zone di pericolo del committente	Non accedere alle zone di pericolo a cui gli addetti dell'impresa appaltatrice non sono autorizzati	Segnalare in modo chiaramente visibile le eventuali zone di pericolo
Segnaletica	Rispettare la segnaletica dei percorsi pedonali e dei mezzi di trasporto/movimentazione, ove presente	Affiggere e mantenere la segnaletica dei percorsi pedonali e dei mezzi di trasporto/movimentazione ove presente
Attrezzature/mezzi di trasporto	Vanno utilizzati a distanza di sicurezza dagli operatori non interessati	Rispettare la segnaletica
Rischi nell'utilizzo di attrezzature di lavoro	Disporre e utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro in modo da non creare rischi per altre persone	Non ingombrare o accedere alle zone di operazione della ditta appaltatrice durante i lavori

<b>Sezione 01</b>	<b>Introduzione</b>	
Revisione n. 01 del 02/2016	Documentazione riservata – vietata la riproduzione e la divulgazione non autorizzata	<b>Pagina 4 di 8</b>



## Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze

Redatto ai sensi dell'art. 26, comma 3 d.lgs 81/08

Servizio di Prevenzione e Protezione – Responsabile: dott. Giovanni Palombi

Rischio rumore	Adottare attrezzature e modalità di lavoro che implicino una minore esposizione al rumore per i non addetti	Rispettare le segnalazioni ed adottare le eventuali protezioni
Sostanze pericolose	Utilizzare correttamente le sostanze pericolose in modo da evitare situazioni di rischio per i non addetti	Organizzare l'attività lavorativa in modo da evitarne l'esposizione
Produzione di gas, polvere, nebbie, fumo, vapori	Adottare le misure di protezione collettiva alla fonte di rischio	Organizzare l'attività lavorativa in modo da evitarne l'esposizione
Agenti cancerogeni mutageni	Non utilizzare agenti cancerogeni mutageni	
Agenti biologici	Organizzare l'attività lavorativa in modo da evitare l'esposizione ad agenti biologici	
Vie e uscite di emergenza	Tenere sgombre le vie e le uscite di emergenza	Tenere sgombre le vie e le uscite di emergenza
Segnaletica di sicurezza	Non rimuovere o coprire la segnaletica di sicurezza	Affiggere e mantenere la segnaletica di sicurezza
Presidi antincendio	Non rimuovere o manomettere i presidi antincendio	Effettuare la regolare manutenzione
Procedure di emergenza	Rispettare le procedure di emergenza definite dall'azienda	Esplicitare eventuali e particolari misure di emergenza
Compresenza di altre ditte	Qualora siano presenti altre imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, deve essere concordato con l'Ufficio tecnico, d'intesa con il RSPP, un cronoprogramma dei lavori in modo da evitare le interferenze	L'Ufficio tecnico ed il RSPP propongono un crono programma dei lavori in modo da evitare interferenze

### Coordinamento delle fasi lavorative

1. non potrà essere iniziata alcuna operazione all'interno delle strutture sanitarie (ospedaliere e territoriali), da parte dell'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo, se non a seguito di avvenuta firma, da parte del responsabile incaricato dall'appaltatore per il coordinamento dei lavori affidati in appalto dell'apposito verbale di coordinamento.
2. Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possono dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto sia al committente che all'appaltatore di interrompere immediatamente i lavori.
3. I lavori potranno altresì essere interrotti qualora, nel prosieguo delle attività, le medesime non fossero più da considerarsi sicure, anche per sopraggiunte nuove interferenze.

<b>Sezione 01</b>	<b>Introduzione</b>	
Revisione n. 01 del 02/2016	Documentazione riservata – vietata la riproduzione e la divulgazione non autorizzata	<b>Pagina 5 di 8</b>



4. La ditta appaltatrice è tenuta a segnalare alla Direzione Amministrativa Aziendale l'eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi.
5. Le lavorazioni di queste ultime potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico-amministrativa da parte della Direzione Amministrativa Aziendale.
6. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art. 18, dlgs 81/08).

#### Stima dei costi della sicurezza per le situazioni di rischio interferenti

Per stimare i costi della sicurezza (art. 26, comma 5, dlgs 81/08) bisogna innanzitutto valutare preliminarmente l'esistenza di rischi da interferenze; solamente in presenza di tali rischi, vanno quantificate come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI.

Si ribadisce che la stima dei costi dei rischi interferenti non tiene conto dei costi per la sicurezza dovuti ai rischi propri dell'appaltatore, i quali sono determinati dai concorrenti sulla base delle loro specifiche attività che andranno ad eseguire.

Va precisato infine che la stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, e quindi non a percentuale.

I costi della sicurezza, come emerge dalla lettura di linee guida, determinazioni di Autorità e di Ordini professionali, vengono comunemente suddivisi in costi ordinari e costi speciali.

*Costi ordinari:* sono quelli necessari per l'attuazione di tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e che, anche se non estrinsecati, sono di fatto già contenuti nella stima dei lavori. Ad esempio:

1. dispositivi di protezione individuale e collettiva;
2. macchine e attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori;
3. opere provvisoria;
4. rilievi e verifiche;

<b>Sezione 01</b>	<b>Introduzione</b>	
<b>Revisione n. 01 del 02/2016</b>	<i>Documentazione riservata – vietata la riproduzione e la divulgazione non autorizzata</i>	<b>Pagina 6 di 8</b>

5. apprestamenti logistici;
6. formazione ed informazione dei lavoratori;
7. sorveglianza sanitaria;
8. tutte le opere necessarie per rispettare il dlgs 81/08.

*Costi speciali:* sono i costi aggiuntivi a quelli ordinari per apprestamenti, DPI interferenziali, opere, procedure, disposizioni etc. Ad esempio:

- a) gli apprestamenti previsti nel DUVRI (ponteggi, trabattelli etc.);
- b) le misure preventive e protettive ed i DPI eventualmente previsti per lavorazioni interferenti;
- c) eventuali impianti di terra e di protezione contro scariche atmosferiche, impianti antincendio etc. previsti nel DUVRI;
- d) i mezzi ed i servizi di protezione collettiva previsti nel DUVRI (segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici etc.);
- e) le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
- f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti previste nel DUVRI (compreso il lavoro notturno);
- g) le misure di coordinamento previste dal DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

### **Riunione per il coordinamento della sicurezza e la valutazione delle interferenze**

Il Committente del servizio in oggetto, in relazione alla promozione della cooperazione e del coordinamento con imprese esecutrici di lavori, prevista dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha esaminato i vari aspetti connessi alla sicurezza ed alle possibili interferenze che potrebbero generarsi nei Presidi Ospedalieri e strutture territoriali della Asl Roma 2, tra le attività lavorative degli operatori del Committente e quelle svolte dagli addetti della ditta Appaltatrice, pervenendo all'elaborazione del presente documento. La Ditta Appaltatrice, con la firma apposta sul presente Documento, dichiara di averlo visionato per un'informazione completa ed appropriata. È stata inoltre comunicata la nomina del Sig. \_\_\_\_\_ quale Responsabile, per la Ditta Appaltatrice, dell'attuazione delle misure di sicurezza individuate per il servizio in oggetto.

<b>Sezione 01</b>	<b>Introduzione</b>	
Revisione n. 01 del 02/2016	Documentazione riservata – vietata la riproduzione e la divulgazione non autorizzata	<b>Pagina 7 di 8</b>



La Ditta Appaltatrice \_\_\_\_\_ si impegna ad informare, ed eventualmente a formare, il proprio personale interessato all'esecuzione dei lavori/servizi, sia rispetto ai possibili rischi di interferenza individuati nel DUVRI che sulle relative misure di prevenzione e protezione da mettere in atto. In caso di affidamento di lavori ad imprese subappaltatrici, che deve essere espressamente autorizzato dalla Committente, la Ditta Appaltatrice si impegna:

- ad informare tali imprese in merito ai rischi da interferenza individuati e alle misure di prevenzione e protezione da adottarsi in relazione agli stessi rischi;
- al rispetto delle misure stabilite nel presente DUVRI, in accordo con la Committente, anche da parte delle imprese subappaltatrici;
- a richiedere immediata revisione del DUVRI qualora un'eventuale variazione delle condizioni di lavoro e delle attrezzature, lo renda necessario.

<b>Sezione 01</b>	<b><i>Introduzione</i></b>	
<b>Revisione n. 01 del 02/2016</b>	<i>Documentazione riservata – vietata la riproduzione e la divulgazione non autorizzata</i>	<b>Pagina 8 di 8</b>



SETTIMA SANITARIA REGIONALE

ASL  
ROMA 2

Documento unico di valutazione  
dei rischi da interferenze

Redatto ai sensi dell'art. 26, comma 3 d.lgs 81/08

---

### Attività oggetto dell'appalto

Oggetto dell'appalto è l'affidamento ad agenzia interinale del servizio di somministrazione di personale amministrativo varie categorie necessaria alle esigenze dell'Azienda USL Roma 2.

La descrizione delle attività ed i profili professionali richiesti, sono illustrati negli artt. 2 e 4 del capitolato tecnico della gara.

---

<b>Sezione 02</b>	<b><i>Descrizione attività oggetto appalto</i></b>	
<b>Revisione del 03/2018</b>	<i>Documentazione riservata – vietata la riproduzione e la divulgazione non autorizzata</i>	<b>Pagina 1 di 1</b>

**CONTRATTO DI APPALTO O CONTRATTO D'OPERA**

**Prima informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'appaltatore è destinato a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate , art. 26 D. Lgs. 81/08**

Si comunica quanto segue ai fini di orientare la proposta di offerta dei servizi da parte dell'Appaltatore.

Tali informazioni saranno dettagliate e coordinate, elaborando, se necessario, unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze, (DUVRI) dopo l'aggiudicazione della gara di appalto ai fini della sottoscrizione del contratto.

La valutazione dei rischi generale è stata effettuata in Azienda ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 81/08. Sono in corso gli aggiornamenti necessari.

Qui riportiamo l'INDIVIDUAZIONE di rischi tipici delle strutture sanitarie che possono coinvolgere anche le attività in appalto, al fine di valutazione congiunta delle possibili interferenze e dei provvedimenti necessari.

<b>CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO</b>	
<b>Accesso all'area ospedaliera o territoriale</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Per accedere alla struttura i dipendenti dell'appaltatore devono usare gli ingressi indicati in loco dal Responsabile dell'Ufficio.</li><li>• Gli ingressi principali dei Presidi Ospedalieri aperti al pubblico sono gestiti da portineria, con presidio h 24.</li><li>• Gli orari di servizio dei presidi territoriali saranno comunicati dai responsabili delle strutture stesse.</li></ul>
<b>Attività svolte nei locali ospedalieri e nei presidi territoriali</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Viene svolta in prevalenza attività sanitaria di assistenza diretta all'utente, attività di diagnostica e di laboratorio, attività tecnica, logistica, amministrativa di supporto.</li></ul>
<b>Comunicazioni di accesso e controllo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il personale della ditta deve essere riconoscibile tramite tessera di riconoscimento esposta bene in vista sugli indumenti, corredata di fotografia, e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e dell'impresa in appalto</li><li>• Ogni situazione di pericolo va segnalata al personale preposto.</li></ul>
<b>Servizi igienici</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• I servizi igienici per gli operatori della ditta appaltatrice sono disponibili lungo i percorsi degli ospedali, degli uffici e degli ambulatori, accessibili al pubblico.</li></ul>
<b>ALLARME INCENDIO</b> <b>EVACUAZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• In caso di allarme, seguire le istruzioni del personale di servizio, e la segnaletica di esodo verso luoghi sicuri</li><li>• Gli operatori sono tenuti a leggere le istruzioni riportate sulle planimetrie d'emergenza esposte in ogni zona, prima di iniziare ad operare.</li></ul>
<b>Apparecchi telefonici utilizzabili</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Negli uffici sono disponibili telefoni sia per l'emergenza che per le comunicazioni aziendali.</li></ul>


	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per le chiamate esterne occorre richiedere l'autorizzazione al Responsabile dell'ufficio, solo per motivi strettamente di servizio.</li> </ul>
<b>Depositi</b>	Non sono permessi stoccaggi presso l'Azienda né di prodotti né di attrezzature.
<b>Rifiuti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>I rifiuti prodotti ed il materiale non più utilizzabile di proprietà dall'Appaltatore devono essere caricati ed allontanati a cura e spese della stessa ditta, immediatamente</li> </ul>

**DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE PER IL PERSONALE DELL'APPALTATORE**

Il personale dell'appaltatore, per poter accedere ed operare negli edifici dell'Azienda sanitaria:

- Deve essere individuato nominativamente, mediante apposizione sull'indumento da lavoro della tessera di riconoscimento
- Deve attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall'apposita segnaletica e cartellonistica specifica (zona protetta, rischio biologico etc.)
- Non deve ingombrare con materiali e/o attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza
- Non deve abbandonare materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro
- Non deve usare abusivamente o senza autorizzazione i materiali e/o attrezzature di proprietà dell'Azienda
- In caso di evento pericoloso per persone o cose (incendio, scoppio, allagamento etc.) e in caso di evacuazione, deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel piano di emergenza aziendale

**INDIVIDUAZIONE RISCHI SPECIFICI DI INFORTUNIO O DI ESPOSIZIONE**

Rischi	Misure di prevenzione
<p><b>RISCHIO MACCHINE</b></p>  <p>Possibile presenza di macchine con parti in movimento e rischi di tipo meccanico, termico, elettrico</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assumere informazioni dal personale sanitario addetto ai singoli reparti sui rischi presenti in macchine ed attrezzature e sulle misure di prevenzione da adottare</li> <li>• Tutte le macchine presenti nelle strutture aziendali sono rispondenti alle norme di legge;</li> <li>• Tutte le macchine vengono regolarmente sottoposte a verifiche preventive e manutenzione periodica</li> <li>• Durante l'uso di montacarichi (se previsto), ancorare o immobilizzare i carrelli</li> </ul>



 <b>Incendio</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Individuare le vie di esodo e mantenerle sgombre</li><li>• Rispettare il divieto di fumare</li></ul>
<b>Aggressioni</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Evitare situazioni, linguaggi e/o comportamenti che possano essere travisati dagli altri operatori o interlocutori</li><li>• Non abbandonare o lasciare incustoditi attrezzi, utensili, accendini o quant'altro possa essere indebitamente utilizzato</li><li>• Non abbandonare o lasciare incustoditi contenitori o sostanze pericolose o quant'altro possa nuocere alla sicurezza</li></ul>
 <b>Scivolamenti e cadute</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Infortunio possibile in ogni luogo dell'azienda, particolarmente in presenza di pavimenti bagnati, ostacoli sui percorsi, pozzetti aperti.</li><li>• Il rischio viene sensibilmente ridotto dall'uso di transenne, catene e cartelli mobili, che delimitano le aree interessate</li></ul>
<b>Presenza in concomitanza di persone</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Oltre a personale del committente, è possibile la presenza di personale di altre ditte appaltatrici e visitatori</li><li>• Attuare procedure di coordinamento per evitare i rischi interferenti</li><li>• Impiegare personale idoneamente formato ed informato, vigilando sul rispetto delle procedure concordate in sede di cooperazione e coordinamento</li><li>• Non interferire con la normale attività, ambulatoriale, diagnostica e di degenza svolta nei locali della struttura</li></ul>

### Valutazione rischi da attività interferenti

Le seguenti schede rappresentano in sintesi i rischi indotti dai luoghi di lavoro o dalle attività del committente o di terzi sul personale dell'appaltatore le conseguenti misure di prevenzione e protezione previste.

<b>Scheda n. 1</b>	
<b>Rischio</b>	Il personale dell'appaltatore non è a conoscenza dei rischi generici e specifici derivanti dall'attività della struttura ospedaliera o sanitaria in cui deve prestare il servizio, né delle misure di sicurezza attuate o in programmazione predisposte dalla stazione appaltante
<b>Soggetto che introduce il rischio</b>	Stazione appaltante
<b>Localizzazione</b>	struttura ospedaliera/sanitaria
<b>Soggetti esposti</b>	Personale dell'appaltatore
<b>Misure di prevenzione</b>	Fornire all'appaltatore la documentazione ex ar. 26 dlgs 81/08 sui rischi presenti nella struttura sanitaria (Sezione 04 del presente documento)
<b>Soggetto attuatore delle misure di sicurezza</b>	Stazione appaltante
<b>Costi della sicurezza a carico dell'appaltatore</b>	Si (formazione specifica)

<b>Scheda n. 2</b>	
<b>Rischio</b>	Contemporanea presenza di personale appartenente ad altre imprese appaltatrici (manutenzione antincendio, guardiania etc.) che può determinare interferenza dovuta alla contemporanea occupazione dei locali di lavoro e al transito di personale con materiali e attrezzature.
<b>Soggetto che introduce il rischio</b>	Stazione appaltante
<b>Localizzazione</b>	struttura ospedaliera/territoriale
<b>Soggetti esposti</b>	Personale dell'appaltatore, personale di altre ditte, personale sanitario.
<b>Misure di prevenzione</b>	Evitare la contemporanea presenza nei luoghi oggetto dell'appalto del personale dell'appaltatore e di altri soggetti, a qualsiasi titolo presenti nella struttura sanitaria.
<b>Soggetto attuatore delle misure di sicurezza</b>	Stazione appaltante
<b>Costi della sicurezza a carico dell'appaltatore</b>	No

<b>Scheda n. 3</b>	
<b>Rischio</b>	Il personale dell'appaltatore, nell'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, può introdurre rischi a carico della ASL Roma 2 e di ditte terze operanti nella struttura

<b>Sezione 04</b>	<i>Valutazione rischi da interferenze</i>	
Revisione n. 01 del 03/2016	<i>Documentazione riservata – vietata la riproduzione e la divulgazione non autorizzata</i>	<b>Pagina 1 di 2</b>



	ospedaliera o sanitaria.
<b>Soggetto che introduce il rischio</b>	Appaltatore
<b>Localizzazione</b>	struttura ospedaliera/territoriale
<b>Soggetti esposti</b>	Personale stazione appaltante.
<b>Misure di prevenzione</b>	Fornire dettagliata valutazione dei rischi, delle misure di prevenzione e protezione e dei DPI utilizzati.
<b>Soggetto attuatore delle misure di sicurezza</b>	Stazione appaltante (coordinamento), appaltatore
<b>Costi della sicurezza a carico dell'appaltatore</b>	No

Non sono considerati rischi interferenti quelli propri delle strutture sanitarie (radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, radiazioni ottiche artificiali, esposizione a campi elettromagnetici, esposizione a gas anestetici etc.), in quanto l'attività di supporto amministrativo viene svolta esclusivamente negli uffici.

#### Conclusioni

Tutte le attività svolte all'interno delle strutture dell'Azienda Usl Roma 2 da parte di ditte appaltatrici/lavoratori autonomi, anche se potenzialmente interferenti, non presentano rischi da interferenze in quanto:

1. l'informativa di cui alla scheda di rischio n. 1 è regolarmente fornita dalla ASL Roma 2 agli appaltatori. È stata operata la sostituzione della vecchia documentazione ex art. 7 dlgs. 626/94 con il documento redatto ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b), del dlgs 81/08. Nel nostro caso, i rischi ai quali sono eventualmente esposti gli operatori dell'appaltatore sono elencati nella sezione 04 del presente documento;
2. le attività degli appaltatori vengono svolte in modo da essere compatibili e non ostacolare le attività aziendali;
3. Le misure di prevenzione di cui alla scheda di rischio n. 2, di fatto, eliminano le interferenze che attività svolte contemporaneamente potrebbero originare;
4. I rischi previsti dalla scheda n. 3 sono solo teorici, in quanto ogni appaltatore, pena la risoluzione del contratto, è tenuto a fornire il documento di valutazione dei rischi della propria attività lavorativa.

È ovviamente a carico del Committente vigilare affinché le disposizioni di cui alla presente valutazione vengano rispettate dai lavoratori dipendenti da ditte appaltatrici.

<b>Sezione 04</b>	<b><i>Valutazione rischi da interferenze</i></b>	
<b>Revisione n. 01 del 03/2016</b>	<i>Documentazione riservata – vietata la riproduzione e la divulgazione non autorizzata</i>	<b>Pagina 2 di 2</b>



S.P.A. (S.P.A. S.P.A.)

Documento unico di valutazione

dei rischi da interferenze

Redatto ai sensi dell'art. 26, comma 5 d.lgs 81/08

Servizio di Prevenzione e Protezione – Responsabile: dott. Giovanni Palombi

## Schema sintetico degli oneri della sicurezza riconosciuti all'appaltatore

Nella seguente tabella vengono evidenziate le voci da considerare quali oneri per la sicurezza da riconoscere all'appaltatore e da escludere dal ribasso d'asta ai fini della eliminazione/riduzione dei rischi interferenziali ai sensi della vigente normativa

Categoria di intervento	Descrizione	Quantità	Unità di misura	Costo unitario	Costo finale
apparecchiamenti					
Misure preventive protettive DPI					
Dispositivi di protezione collettiva					
Interventi per sfasamento lavorazioni interferenti					
Coordinamento per utilizzi comuni					
Attività formativa specifica			N		
<b>Totale</b>					

In analogia ai lavori, come previsto dall'art. 7, comma 1 del DPR 222/2003, fatta eccezione per le misure preventive e protettive di carattere comportamentale/prescrittivo e sulla base dell'assenza di rischi da interferenza, si ritiene che i costi relativi alle misure di sicurezza necessarie per la eliminazione e, ove non possibile, alla riduzione al minimo delle interferenze, sono stati valutati pari a **€ ZERO**.

<b>Sezione 05</b>	<b>Oneri della sicurezza</b>	
Revisione n. 01 del 03/2016	Documentazione riservata – vietata la riproduzione e la divulgazione non autorizzata	<b>Pagina 1 di 1</b>